

## **COMMISSIONE APPELLO FEDERALE – C.U. n.21 del 29 marzo 2012**

Riunione del 22 marzo 2012

Presidente     Avv. Antonio Ricciulli  
Componenti   Avv. Massimo Rosi  
                  Avv. Anselmo Carlevaro (Relatore)

**CAF/16/2012 – Appello della A.D. Torrione Volley avverso il provvedimento della Commissione Tesseramento Atleti affisso in data 9 febbraio 2012 (confermativa dello svincolo dell'atleta Barbara Murri con indennizzo di €. 2.500,00 a favore della A.D. Torrione Volley).**

la CAF

- letti gli atti ed esaminati i documenti;
- udite le parti ed i difensori all'udienza di discussione

PREMESSO CHE

Il primo Giudice, dichiarata la irricevibilità delle memorie difensive del sodalizio di appartenenza ex art. 79 comma 2 ed art. 81 R. Giur., assumeva la delibera di scioglimento del vincolo per giusta causa risultando dagli atti la concreta possibilità per l'atleta di poter militare per l'annata agonistica 2011/2012 in serie B2 tramite inserimento come titolare nelle fila del Sambuco Volley. Circostanza idonea a consentire la c.d. "crescita tecnica" dell'atleta dal momento che la A.D. Torrione Volley – al momento della domanda di scioglimento – militava in un campionato di due serie inferiore.

Avverso tale pronuncia ha proposto appello la A.D. Torrione Volley contestando in via preliminare la dichiarazione di irricevibilità della propria costituzione nel giudizio di primo grado per poi invocare, nel merito, la riforma del provvedimento impugnato, formulando le conclusioni in via principale e gradata da intendersi qui di seguito materialmente ed integralmente trascritte anche al fine di evitare inutili ripetizioni.

Si costituiva in giudizio l'atleta Barbara Murri insistendo per la conferma del provvedimento impugnato previa declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione proposta dal sodalizio appellante ed eventuale ammissione delle richieste istruttorie formulate nella propria memoria difensiva.

Questa Commissione ritiene di dover integralmente condividere la decisione assunta dalla CTA in ordine alla pronuncia di svincolo per giusta causa.

Tale determinazione appare correttamente e sufficientemente motivata laddove ha evidenziato i benefici in termini di c.d. "crescita tecnica" derivanti a favore dell'atleta dal documentato, possibile impiego della stessa in un campionato di due serie superiore.

Diverso discorso merita l'aspetto relativo all'indennizzo ex art. 35 n. 4) R.A.T. confermato dalla Commissione Tesseramento Atleti in €. 2.500,00= e già corrisposto dall'atleta.

La Commissione Appello Federale, in conformità ad altre pronunce adottate dagli organi giurisdizionali Fipav, ritiene che, nella determinazione equitativa dell'indennizzo, debbano essere tenuti in necessaria considerazione alcuni elementi soggettivi ed oggettivi documentati in atti:

- l'età dell'atleta (già maggiorenne al momento dell'inoltro della richiesta di svincolo);
- il periodo nel corso del quale è stata in forza al sodalizio appellante (dal 2005 al 2011 salvo un anno di prestito);
- il riconosciuto interesse manifestato nel corso degli anni da parte di altre società partecipanti a campionati di categorie superiori;
- la partecipazione ad una selezione provinciale e ad allenamenti della selezione regionale;
- il riconosciuto valore dell'atleta cui una società di serie B2 ha proposto di giocare come titolare per due anni a far data dalla stagione 2011-2012 come ribadito dalla stessa parte appellata;
- da ultimo, le spese sostenute dal sodalizio appellante che hanno trovato compensazione, solo parziale, nelle prestazioni sportive fornite dall'atleta.

L'incidenza delle circostanze qui sopra elencate consente di aumentare in ragione d'equità e come da dispositivo la somma liquidata dalla Commissione Tesseramento Atleti a titolo di indennizzo.

P.Q.M.

Accoglie l'appello, e in parziale riforma della decisione impugnata – che conferma nel resto – ne subordina l'efficacia alla corresponsione da parte dell'atleta Barbara Murri in favore del sodalizio A.D. Torrione Volley della complessiva somma di €. 6.000,00= (di cui €. 2.500,00= già corrisposti) a titolo di indennizzo determinato in via equitativa.

Dispone restituirsi la tassa di appello.

F.to Il Presidente  
Avv. Antonio Ricciulli

Affisso 29.03.2012